

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 14 gennaio 2010

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008 e del 16 febbraio 2009¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata².

II

I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 e del 21 ottobre 2008³ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2, cpv. 2, 4 e 5

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

(...)

⁴ Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

⁵ Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

¹ FF 2000 4513, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2009 791

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ FF 2000 4513, 2008 7501

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

14 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova